Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 Settembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **BERNARDI GROUP S.P.A.**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto, di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Alborghetti Franco;
- per la FILCAMS CGIL Abdou Faye , giusta delega nazionale agli atti del Ministero;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico Terr.le Ravenna Bartoli Andrea;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Ivana Veronese;

E' altresì presente il dott. Luca Antonicelli in rappresentanza della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

PREMESSO CHE

- la **BERNARDI GROUP S.P.A.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Roma, svolge attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti e per dimensioni tenuta al versamento del contributo per la CIG Straordinaria;
- la suddetta Società ha presentato alla scrivente amministrazione, con nota Prot. n.32/0018954/MA003.A001 del 05.09.2012, formale richiesta di esame congiunto ai fini della sottoscrizione di un accordo di CIGS per cessazione Biennale, riferito a 70 lavoratori, occupati presso i seguenti reparti operativi: acquisto, marketing, tecnico e amministrativo, tutti localizzati presso la sede amministrativa di Ronchis (UD) in via delle Industrie;
- questo Ministero ha dunque convocato con nota Prot.n. 32/0019085/MA003.A001 del 06.09.2012 le Parti sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito i motivi tecnici organizzativi e produttivi che determinano la situazione di eccedenza occupazionale riconducibili allo stato di

crisi, generalizzato nel settore di riferimento e aggravato da una particolare difficoltà finanziaria. La Società ha altresì descritto le azioni intraprese per fronteggiare tale stato di crisi anche al fine di attutirne l'impatto sociale e ha altresì precisato che per i lavoratori impiegati presso la sede amministrativa di Ronchis (UD) è in atto un contratto di solidarietà difensivo che verrà interrotto a far data dal 09.09.2012. In merito a ciò la Società effettuerà le comunicazioni di interruzione dello strumento agli enti preposti così come previsto dalla normativa di riferimento;

- all'esito del confronto le Parti Sociali interessate, preso atto del percorso compiuto finora, concordano sulla necessità di attivare lo strumento della Cigs Biennale per crisi e cessazione parziale di attività , per un numero massimo di 70 lavoratori come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATO

l'art. 33, comma 23, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal **D.L. 5.10.2004 n. 249**, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

a) La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro istanza di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività** - ai sensi della normativa suindicata - per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal 10.09.2012, con riguardo ad un numero massimo di **70 lavoratori**, occupati presso i reparti in chiusura, ovvero i reparti di acquisto, marketing, tecnico e amministrativo, tutti localizzati presso la sede amministrativa di Ronchis (UD) in via delle Industrie;

b) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIGS sino ad un massimo delle zero ore,** senza rotazione a fronte della progressiva chiusura dei relativi reparti e tenuto conto dei residui di attività ancora in essere.

c) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

d) In riferimento al **Piano di gestione degli esuberi** da attuarsi nel corso dei 24 mesi di vigenza della GIGS, la Società si impegna a favorire la ricollocazione dei lavoratori salvaguardati sia attraverso la condivisione del data base di professionalità disponibili con il partner Gruppo Coin, sia attraverso l'incentivo alle iniziative di auto-imprenditorialità che verranno dai lavoratori stessi. La società si impegna inoltre ad attivare percorsi di formazione/riqualificazione professionale in sinergia coi competenti Enti territoriali anche al fine del riassorbimento, in via preferenziale, delle unità formate nei limiti delle esigenze tecnico produttive e organizzative della società stessa ed in vista dell' apertura di nuovi punti vendita già in programma.

e) In merito alle tematiche di pertinenza la regione Friuli Venezia Giulia, come oggi rappresentata, accorda alla Società piena disponibilità al fine della fattiva realizzazione delle politiche attive del lavoro. La regione Friuli Venezia Giulia, inoltre esprime parere favorevole all'intervento di Cigs proposto nei termini di cui al presente accordo.

f) La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberi suindicato. Le Parti concordano che le misure citate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi

di CIGS (dal 10.09.12 al 09.09.13) la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a 21 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento di CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 10.09.13 al 09.09.14), la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

Le Parti prendono atto, altresì, che la concessione del trattamento di Cigs per il 2013 è subordinata alla proroga per tale annualità di quanto disposto dall'art. 19, co. 15, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009.

Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Le Parti convengono di incontrarsi periodicamente in sede territoriale su richiesta di una delle parti stesse, al fine di verificare l'attuazione del presente accordo, con particolare riferimento al Piano di gestione degli esuberi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.
BERNARDI GROUP S.P.A.

La regione Friuli Venezia Giulia

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI